

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Sezione Prima civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:  
Massimo Meroni - Presidente  
Cesira D'Anella - Consigliere  
Silvia Giani - Consigliere relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.r.g. *omissis* promossa in grado d'appello  
DA

**CORRENTISTA**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**BANCA A**

**APPELLATA CONTUMACE**

**e nei confronti di**

**BANCA B**

**APPELLATA**

Oggetto: Contratti bancari

**Conclusioni**

**Per CORRENTISTA**

*voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. omissis del Tribunale di Milano, Sezione sesta civile, pubblicata in data 21/2/2019, e notificata a mezzo pec, ai sensi della legge 54/1994, in pari data, così ritenere e giudicare:*

*Nel merito:*

- dichiarare la carenza di legittimazione della costituita BANCA B per violazione dell'art. 111 c.p.c.*
- in ogni caso: voglia la Corte d'Appello dichiarare la responsabilità di BANCA A in relazione ai fatti di causa, condannare la stessa o la sua mandataria a rifondere al CORRENTISTA tutti i danni a lui arrecati, presenti e futuri, nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà accertata incorso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, per i titoli dedotti in narrativa ed in particolare a titolo di danno emergente e lucro cessante.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio.*

*In via istruttoria:*

*ammettersi le prove richieste, come articolate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.2 del 23.12.2004 e n.3 del 30.12.2004.*

\*

**Per BANCA B**

*In via preliminare:*

- dichiarare inammissibile l'impugnazione, in quanto l'appello ex adverso:*
- non ha individuato le modifiche che si richiede di apportare alla sentenza n.10696/2017 in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.;*
- non ha ragionevole probabilità di accoglimento in violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;*
- contiene domande ed eccezioni nuove in violazione dell'art. 345 c.p.c.*

*In via principale:*

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Meroni– Rel. Giani, n. 2266 del 15 settembre 2020*

- Rigettare in toto l'appello proposto dal CORRENTISTA perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;

- Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;

In via istruttoria:

- Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;

In ogni caso:

- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali – comprese spese generali forfettarie del 15% - competenze e onorari di entrambi i gradi giudizi.

\*\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Il giudizio di primo grado.

**1.** Con sentenza n. omissis, il Tribunale di Milano ha emesso il seguente dispositivo: -rigetta le domande svolte da CORRENTISTA;

-condanna CORRENTISTA a pagare a BANCA A la somma di euro 34.476,19, oltre interessi dal 27.5.14;

-condanna CORRENTISTA a rimborsare a BANCA A le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.829,00, di cui euro 3.284,00 per compenso ed euro 545,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

**2.** Le domande e le difese delle parti come sintetizzate dal giudice di prime cure.

**2.1.** Con citazione notificata in data 7.03.14, CORRENTISTA ha citato in giudizio BANCA B, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a lui arrecati a causa della mancata concessione di un affidamento.

L'attore esponeva di aver richiesto alla convenuta, con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, un'apertura di credito per far fronte ai debiti di recente contratti per l'acquisto di un esercizio commerciale; a tale richiesta era seguita una risposta negativa della convenuta dovuta all'esistenza di un'iscrizione ipotecaria giudiziale a suo nome (cfr. punto 6 e 8 citazione).

Deduceva di avere, pertanto, provveduto a richiedere la cancellazione della suddetta iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Milano e che, nonostante ciò, la convenuta non aveva comunque autorizzato la concessione dell'affidamento richiesto, affermando che l'iscrizione continuava a sussistere, e aveva, altresì, bloccato ogni pagamento sul suo conto corrente e revocato ogni credito precedentemente concesso, intimandogli l'immediata restituzione di quanto anticipato per l'importo di circa euro 25.000,00.

Allegava di essere stato costretto, quindi, a vendere l'attività commerciale di recente acquistata.

Esponendo che la banca, confessorialmente, con missiva dell'11.11.09 aveva affermato che, a causa di un malfunzionamento, i dati non erano stati correttamente aggiornati e che, comunque, aveva provveduto a cancellare manualmente le notizie relative all'ipoteca giudiziale.

Chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità della convenuta per la condotta negligente tenuta nei suoi confronti, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'impossibilità di svolgere alcuna attività imprenditoriale per un imprecisato numero di anni.

**2.2.** Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte, nonché -in via riconvenzionale- la condanna dell'attore al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 34.476,19, oltre interessi, quale saldo debitore del predetto conto corrente al momento della chiusura. Esponeva che:

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Meroni– Rel. Gianì, n. 2266 del 15 settembre 2020*

- il conto corrente era stato aperto in data 27.11.08 e che già nei primi mesi del 2009 l'andamento era fortemente altalenante con continuo aggravarsi della posizione debitoria, emergente dagli estratti conto;

- in data 26.03.09 essa aveva acconsentito, così manifestando la più ampia disponibilità nei confronti dell'attore, al pagamento degli assegni bancari nn. *omissis* e *omissis* – rispettivamente dell'importo di euro 26.400,00 ed euro 10.000,00-, emessi in difetto di provvista, avendo l'attore richiesto il pagamento per evitare il protesto, con promessa di copertura dello sconfinamento tramite gli incassi dei giorni successivi;

In data 9.9.09 l'attore aveva riconosciuto il debito, formulando un piano di rientro in diciotto rate mensili della somma complessiva di euro 25.104,11, piano accettato dalla banca; visto l'inadempimento agli impegni assunti, in data 19.11.09 aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e il rientro.

L'attore non aveva mai presentato alcuna richiesta scritta di uno specifico affidamento, con conseguente impossibilità di diniego della concessione da parte propria.

Eccepeva in ogni caso l'inadempimento della controparte all'onere probatorio posto a suo carico con riferimento al danno subito.

### Il giudizio di appello.

**3.** CORRENTISTA proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, formulando i seguenti motivi:

-erronea valutazione dei fatti di causa sulla domanda principale e abusività della condotta della banca per revoca di un affidamento bancario (*rectius*, “*sconfinamento senza affidamento*”) e/o “*interruzione del credito*” operata dalla Banca a causa di segnalazione negativa presente in conservatoria;

-erronea valutazione delle prove con specifico riguardo al riconoscimento da parte della convenuta di non avere ottemperato alla cancellazione di un'iscrizione pregiudiziale a carico dell'attore.

**4.** Si è costituita BANCA B, quale cessionario di BANCA A a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 aprile 2018, chiedendo l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c., 348 c.p.c. e 345 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, deducendo che:

-già a partire dai primi mesi del 2009, l'andamento del conto corrente n. *omissis* era irregolare, come attestato dagli estratti conto;

-il 26 marzo 2009 aveva autorizzato lo sconfinamento per evitare il protesto di due assegni; - l'8/09/2009, la Banca aveva costituito in mora l'appellante;

-il 9/09/2009, il CORRENTISTA aveva formulato un piano di rientro;

-il giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto esclusivamente questioni attinenti l'allegata mancata concessione di un affidamento bancario, mentre nessuna contestazione era stata mossa circa la revoca di un affidamento o la revoca dello sconfinamento.

-il capo della sentenza relativo alla condanna del CORRENTISTA era passato in giudicato.

-le allegazioni concernenti l'abuso di posizione dominante, la revoca del fido, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione allo sconfinamento erano nuove.

**5.** Sulle conclusioni precisate dalle parti il 19 febbraio 2020, la causa era stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.

Considerata la sospensione dei termini per il deposito delle conclusionali ex art 83 DL 18/2020, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

\*\*\*

**6.** Preliminarmente va dichiarata la contumacia di BANCA A, la quale non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica dell'atto di appello (notifica avvenuta presso il procuratore *omissis*).

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Meroni– Rel. Gianì, n. 2266 del 15 settembre 2020*

## 7. La legittimazione di BANCA B.

La BANCA B si è costituita in giudizio quale cessionaria di BANCA A, con la quale stipulò in data 20 aprile 2018 un contratto di cessione di crediti tra i quali vi rientra il credito oggetto della presente causa.

Ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B), BANCA B ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018.

Sussiste la legittimazione ad agire di BANCA B, quale cessionaria di BANCA A, in conformità al disposto dell'art. 111 c.p.c., essendo successore a titolo particolare del diritto controverso. La mancata estromissione della parte originaria non determina la carenza di legittimazione passiva del successore a titolo particolare (art. 111 terzo comma c.p.c.).

## 8. La domanda riconvenzionale e il giudicato interno.

Il capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale e alla condanna del sig. CORRENTISTA non è stato appellato e pertanto è coperto da giudicato interno.

## 9. Il motivo relativo all'erronea valutazione dei fatti.

**9.1.** L'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, di rigetto della domanda proposta, per erronea valutazione dei fatti di causa sulla domanda principale, affermando che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato il *thema decidendum* nella mancata concessione di un affidamento piuttosto che nella revoca di un affidamento bancario (p. 2 appello); ha quindi individuato i seguenti fatti costitutivi dell'azione risarcitoria esercitata:

- "*interruzione brutale e repentina del credito*" e "*rottura del credito*", con abuso di posizione dominante ;

- violazione delle disposizioni previste dal TUB in materia di sconfinamento.

**9.2.** Alcuni dei fatti allegati nel presente giudizio di appello sono palesemente nuovi e, come tali, inammissibili ex art. 345 c.p.c. Nel giudizio di appello, infatti, non possono essere allegati nuovi fatti quando, nonostante fossero deducibili in primo grado, non siano stati tempestivamente dedotti. Ci si riferisce all'allegazione di abuso di posizione dominante e di negligenze in capo alla Banca –peraltro non specificamente dedotte-attinenti a irregolarità poste in essere in relazione allo sconfinamento autorizzato.

Invero, cambiando prospettiva, l'appellante ha enunciato nuovi fatti costitutivi, consistenti nell'abuso di posizione dominante e in negligenze o fatti omissivi (peraltro non specificati nella loro materialità, essendosi limitato in proposito a riprodurre pedissequamente alcune norme previste dal TUB) in violazione del Testo unico bancario.

E' nuova e quindi inammissibile la domanda risarcitoria basata su fatti nuovi, che modificano la *causa petendi* e integrano, in presenza di diritti eterodeterminati, domande nuove, avendo l'appellante allegato nuovi fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con enunciazione di nuove circostanze, alcune neppure chiaramente individuate, sulle quali non si è prospettato il contraddittorio in primo grado.

**9.3.** Le allegazioni di "*interruzione del credito*", di revoca di affidamento e/o di mancata concessione del credito sono state tutte prospettate, seppure confusamente e contraddittoriamente, nel giudizio di primo grado, oltre che in appello.

L'appellante, nell'atto di citazione di appello, dopo avere censurato la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure del danno cagionatogli dalla revoca di un affidamento bancario -e non piuttosto del danno cagionato dalla mancata concessione di un affidamento

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Meroni– Rel. Giani, n. 2266 del 15 settembre 2020*

(citazione appello p 2)-, ha pacificamente richiamato i fatti accertati circa l'autorizzazione da parte della banca dello sconfinamento, avvenuto con il pagamento di due assegni privi di provvista, definendolo come “*sconfinamento senza affidamento*”.

La banca, che non aveva concesso una apertura di credito, ma aveva autorizzato lo sconfinamento, evitando così il protesto di due assegni, aveva chiesto il rientro, interrompendo, secondo la prospettazione dell'appellante, “*in modo brutale*” il credito.

Giova subito precisare che, seppure abbia censurato la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure della revoca dell'affidamento, tuttavia l'appellante ha dichiarato, sia pure contraddittoriamente, che la banca aveva autorizzato uno “*sconfinamento senza affidamento*” (citazione appello p. 8).

#### 10. Il motivo concernente la valutazione delle prove.

Passando dal piano delle allegazioni a quello delle prove, è accertato (e come si è visto, anche pacifico) che la banca avesse autorizzato lo sconfinamento, pagando due assegni senza provvista e non avesse concesso alcuna apertura di credito e alcun fido.

L'appellante non ha incrinato le valutazioni compiute dal giudice di prime cure in tema di carenza di prova dell'illegittimità della condotta della banca, per non avere concesso l'apertura di credito né ha provato che essa avesse “*brutalmente revocato l'affidamento*”.

Ed invero, come risulta dalla sentenza impugnata, sono documentate le seguenti circostanze:

-in data 27.11.08 il CORRENTISTA, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, stipulò con la convenuta il contratto di conto corrente n. *omissis* (v. doc. n. 2 convenuta);

-in data 26.03.09 la banca acconsentì l'incasso degli assegni bancari nn. *omissis* e *omissis* - rispettivamente dell'importo di euro 26.400,00 ed euro 10.000,00- pur in assenza di provvista (v. doc. n. 3 convenuta);

-in data 8.09.09 la banca, mediante lettera raccomandata (v. doc. n. 4 convenuta), costituì in mora l'attore richiedendo la restituzione della somma di euro 24.802,69, oltre interessi e spese;

-in data 9.09.09 l'attore riconobbe (v. doc. n. 5 convenuta) la propria esposizione debitoria per l'ammontare di euro 25.104,11, sottoscrivendo una cambiale di pari importo e propose un piano di rientro mediante il pagamento frazionato in 18 rate mensili;

-in data 19.11.09 la convenuta, mediante lettera raccomandata (v. doc. n. 6 convenuta), comunicò all'attore la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato adempimento all'obbligo di pagamento assunto e in particolare per il mancato pagamento della prima rata.

Da questi elementi emerge che la banca non ha adottato una condotta illegittima, idonea a generare un danno al CORRENTISTA, essendosi limitata in data 19.11.09 a comunicare all'attore la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato adempimento da parte del cliente dell'obbligo di pagamento assunto con il piano di rientro.

Quanto alla condotta negligente della banca per non avere concesso un'apertura di credito a causa di una iscrizione ipotecaria insussistente, non vi è la prova né della richiesta né del nesso causale con un'erronea valutazione circa l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria.

Il CORRENTISTA aveva delle esposizioni debitorie e, pur avendo accettato un piano di rientro con la banca, rimase inadempiente agli obblighi assunti, con la conseguenza che la banca era legittimata a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.

La circostanza della presenza di un'iscrizione ipotecaria, cancellata dalla banca a seguito di un aggiornamento, non è provato avesse alcun rilievo causale rispetto alla richiesta di rientro, motivata dall'inadempimento dell'obbligo assunto con il piano di rientro.

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Meroni– Rel. Giani, n. 2266 del 15 settembre 2020*

Quanto all'alternativa prospettiva dell'“*interruzione brutale, repentina, nonché arbitraria del credito*” da parte della Banca, che non sarebbe stata oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure, la domanda risarcitoria è palesemente non fondata.

Innanzitutto, qui si è in presenza di una mera autorizzazione da parte della banca allo “*sconfinamento senza affidamento*”, e non in presenza di un'apertura di credito o un fido. Inoltre, non si è verificata nessuna interruzione repentina, giacché la banca ha chiesto di rientrare del debito solo dopo che il CORRENTISTA non ha rispettato gli obblighi assunti con la formulazione del piano di rientro ed è decaduto dal beneficio del termine.

**11.** La sentenza di primo grado va quindi integralmente confermata.

**12.** Alla soccombenza integrale dell'appellante segue la sua condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di appello, che vengono liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità della controversia, in euro 5.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CORRENTISTA nei confronti di BANCA A e di BANCA B così dispone:

1. Rigetta l'appello proposto da CORRENTISTA.
2. Condanna CORRENTISTA al pagamento delle spese di lite in favore di BANCA B, liquidate, in euro 5.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
3. Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano, il 9 luglio 2020

Il Consigliere est  
Silvia Giani

Il Presidente  
Massimo Meroni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*